

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Flumeri soc. coop.

Via Olivieri - 83040 – Flumeri (AV)

Tel.: 0825/443227- Fax: 0825/443480

Email: bcc@bccflumeri.it Sito internet: www.bccflumeri.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Avellino n. 89684

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4915 - cod. ABI 08553.0

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A164875

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS'E' IL CREDITO DI FIRMA

Il credito di firma è il contratto con cui la Banca garantisce il pagamento di un debito di un cliente nei confronti di un soggetto terzo.

La garanzia che la banca, su richiesta del cliente, rilascia al terzo è **a prima richiesta**.

Nel caso di garanzia **a prima richiesta**, la banca, quando dinanzi all'inadempimento del cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, provvederà a pagare quanto dovuto entro l'ammontare massimo pattuito, senza sollevare alcuna eccezione inerente il rapporto con il debitore principale e nonostante eventuali opposizioni da parte di quest'ultimo.

Per rilasciare un credito di firma è necessario che la Banca abbia prima deliberato il relativo affidamento.

Con il credito di firma la Banca si espone al rischio di dover adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza.

In caso di escussione del credito di firma la Banca si rivale nei confronti del cliente che ha richiesto il rilascio della garanzia.

Principali rischi generici e specifici:

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE	Non previsto
DURATA MASSIMA	Non prevista
COMMISSIONE ANNUA DI MANTENIMENTO E GESTIONE SULL'IMPORTO GARANTITO	4,00% sull'importo garantito, con un minimo di € 100,00
SPESE ADDEBITO RATA	€ 0,00
Commissione per rilascio fideiussione finalizzata alla partecipazione a gare d'appalto OO.PP. provvisoria	€ 50,00
Commissione per rilascio fideiussione finalizzata alla partecipazione a gare d'appalto OO.PP. definitiva	2,00% dell'importo garantito
SPESE SCARICO RATA	€ 0,00
SPESE RINNOVO MOVIMENTO	€ 0,00
SPESE FONDO DI GARANZIA	€ 0,00
Istruttoria	fino a € 10.000,00 FISSE € 100,00 fino a € 20.000,00 FISSE € 200,00 fino a € 30.000,00 FISSE € 300,00 oltre 1,00% minimo € 100,00 massimo € 9.000,00
Invio comunicazioni	€ 10,00 invio postale

	€ 0,00 posta elettronica
Spese per fotocopie documenti archiviati presso archivi BCC	Cartacea: primi 4 fogli euro 20,00 fogli successivi € 0,25 Elettronica: € 5,00 a documento
Spese per fotocopie documenti archiviati presso altri corrispondenti bancari	Euro 10,00 cadauno
Spese per fotocopie documenti archiviati in procedure informatiche	Euro 3,00 a documento* (*= per gli estratti conto il costo è di € 3,00 a trimestre)
SPESE NOTARILI	A carico del cliente
Recupero bollo	recuperato nella misura effettivamente sostenuto
Spese redazione testo	€ 150,00
STAMPA ELENCO CONDIZIONI	€ 0,00
TRASP. INFO PRE-CONTRATTUALE	€ 0,00
TRASP. DOCUMENTAZ. PERIODICA	€ 2,00
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.	
TRASP. DOCUMENTAZ. VARIAZIONI	€ 0,00
MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI	
PERIODO APPL. COMM. PERIODICHE	ANNUALE

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il credito di firma rimane valido fino alla sua scadenza o fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite a meno che, nel frattempo, non venga dichiarato dal beneficiario decaduto o privo di efficacia.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Olivieri, snc – 83040 – Flumeri) oppure all'indirizzo di posta elettronica: bcc@bccflumeri.it o bccflumeri@actalispec.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- **Conciliatore Bancario Finanziario.** Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che il Cliente abbia presentato Reclamo alla Banca. Il Cliente può decidere di presentare direttamente (senza presentare un reclamo) un'istanza al Prefetto, in forma riservata, a mezzo PEC e su apposito modulo predisposto dal Ministero, al fine di avviare la procedura di ricorso ABF. Le segnalazioni prefettizie possono avere ad oggetto contestazioni relative a finanziamenti in caso di: mancata erogazione, mancato incremento, revoca, inasprimento condizioni, altri comportamenti della Banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore

Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario	Organismo collegiale, al quale la clientela può rivolgersi per la risoluzione delle controversie insorte con la banca.
Clausola di pagamento "a prima richiesta"	Con tale clausola si intende attribuire al terzo creditore una sicurezza di rimborso sostanzialmente equivalente a quella propria del deposito cauzionale, determinando una sorta di automatismo nella soddisfazione del proprio credito.
Escussione	Richiesta da parte del beneficiario della garanzia del pagamento della somma garantita.
Istruttoria	Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di fido.